

Percorso informatico: <http://srcascine01/ods/index.php>

## INDICE

<b>1.</b>	<b>OGGETTO (SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE)</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI</b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>COINVOLGIMENTO SPECIFICO</b> .....	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>CONTENUTO</b> .....	<b>3</b>
4.1	ATTIVITÀ REGOLATE DAL DISCIPLINARE PER L'ARTE DI STRADA approvato con DEL.G.C. n. 2007/G/00404 del 10/07/07. ....	4
4.1.1	Attività di arte e spettacolo di strada, esibizione personale, produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo .....	4
4.1.2	Attività di astrologo .....	5
4.1.3	Attività di fotografo .....	5
4.1.4	Prescrizioni generali .....	6
4.1.5	Attività vietate .....	6
4.1.6	Sanzioni .....	7
4.2	ATTIVITÀ SU STRADA RAMMENTATE NEL REGOLAMENTO POLIZIA MUNICIPALE .....	8
4.2.1	Barcaioli .....	8
4.2.2	Lustrascarpe .....	9
4.2.3	Servitori o facchini di piazza, fattorini d'albergo .....	9
4.2.4	Artisti con baracche per pubblico spettacolo (spettacoli viaggianti) .....	9
4.2.5	Sanzioni .....	9
<b>4.3</b>	<b>ALTRE POSSIBILI ATTIVITÀ SU STRADA NON PREVISTE DA ALCUNA NORMA SPECIFICA</b> .....	<b>10</b>
4.3.1	Strilloni che svolgono attività di distribuzione gratuita di giornali quotidiani ..	10
4.3.2	Cosiddetti "lavavetri" - Ordinanza n.774 del 25/08/2007 .....	10
4.3.3	Cenciaioli .....	11
4.3.4	Sanzioni .....	11
4.4	ATTIVITÀ SU STRADA VIETATE O REGOLAMENTATE DA NORMATIVE SPECIFICHE DI SETTORE - RINVIO .....	12
4.4.1	Parcheggiatori abusivi di auto .....	12

### LISTA DI DISTRIBUZIONE

A tutti gli appartenenti alla Direzione  Altri (Specificare)  \_\_\_\_\_

N° COPIA	DESTINATARIO	N° COPIA	DESTINATARIO
ORIGINALE		7	
1	SEZ. P.G. PRESSO TRIBUNALE MINORI	8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE/ visto
1	27/08/07	Paragrafi 2, 4.3 e allegato A2, introdotto nuovo allegato A3			
0	17/08/07	• PRIMA EMISSIONE			

4.4.2	Trecciaioi, tatuaggi, piercing e altre attività su strada in violazione di norme igienico-sanitarie.....	13
4.4.3	Commercianti su area pubblica.....	13
4.4.4	Venditori di giornali e simili .....	14
4.4.5	Cocchieri, conduttori di autoveicoli di piazza .....	14
4.4.6	Guide pubbliche .....	14
4.4.7	Pittori ritrattisti .....	14
4.4.8	Ciarlatani.....	14
4.4.9	Gioco delle tre carte.....	15
4.5	ISTRUZIONE OPERATIVA.....	15
<b>5.</b>	<b>REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONI.....</b>	<b>15</b>

**ALLEGATI:**

[A1 DISCIPLINARE PER L'ARTE DI STRADA](#)

[A2 SCHEDA OPERATIVA MESTIERI GIROVAGHI](#)

[A3 MODELLO RESOCONTO LAVAVETRI](#)

## 1. **OGGETTO (SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE)**

Lo scopo della presente procedura è illustrare l'applicazione delle varie sanzioni in materia di mestieri girovaghi svolti su strada, con particolare attenzione alla così detta "arte di strada", oggetto di specifica recente disciplina da parte dell'amministrazione comunale fiorentina.

## 2. **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI**

- Norma UNI EN ISO 9001-ISO9004 (Ed. 2000), § 7.5;
- Manuale della Qualità ;
- Procedura "Gestione della rete e dei dati informatici" OdS-PG-CO-ORG-001-01;
- Procedura "Accesso agli atti" OdS-PG-CO-DIR-001-01;
- Procedura "Privacy"OdS-PG-CO-DIR-002-01
- Procedura "Archiviazione Atti"OdS-PG-CO-ORG-001-02
- Procedura Prontuario Regolamento Polizia Municipale ODS-PG-CO-REG-002-01
- Deliberazione podestarile del 28/09/1932 e successive modificazioni Regolamento Polizia Municipale
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
- D.lgs. 30/04/1992 n. 285 - Codice della Strada
- Deliberazione Giunta Comunale n. 2007/G/00404 del 10 luglio 2007 avente per oggetto il Disciplinare per l'arte di strada.
- **Ordinanza del Sindaco n. 774 del 25/08/2007 Divieto di esercizio del mestiere girovago di "lavavetri"**

Si revocano i seguenti Ordini di Servizio:

- N. 75 del 19/04/2007 - Gioco delle 3 carte - precisazioni
- n.172 del 11 luglio 2002 - Ord.4934/2002 Disciplina attività artisti di strada
- n.185 del 29 luglio 2002 - Integrazione OdS n.172/1001 prontuario definitivo Ord.n.4934/2002
- n. 270/C del 4 novembre 2002 - Ord.17/10/2002 n.7338 Nuova disciplina attività di artisti di strada, astrologi e fotografi;
- n. 289/C del 12 dicembre 2002 – Attività svolte su strada – controlli e possibili sanzioni.

## 3. **COINVOLGIMENTO SPECIFICO**

La presente procedura è rivolta a tutti gli appartenenti al Corpo relativamente ai compiti ordinariamente oggetto del proprio servizio.

I coordinatori pianificheranno e sovrintenderanno ai controlli impartendo direttive. I funzionari e gli ispettori provvederanno ad istruire il personale dipendente, vice ispettori e agenti cureranno l'applicazione concreta delle disposizioni ricevute.

## 4. **CONTENUTO**

La presente procedura tratta del controllo di tutte le attività identificate come mestieri girovaghi, che comunemente vediamo svolgersi sulla sede stradale.

Un elenco non esaustivo di queste attività era contenuto nell'art.121 c.1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui riportiamo per chiarezza il testo:

*"[Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il mestiere*

*ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione]".*

L'articolo fu però abrogato dall'art.6 del D.P.R. n.311/2001, ad eccezione del comma 3° che tuttora vieta il mestiere di ciarlatano.

Il legislatore con tale atto intese affermare il principio che dette attività, denominate da sempre "mestieri girovaghi", oggi non rilevano più ai fini dell'ordine e sicurezza pubblica, ferma restando la competenza comunale per i fini di polizia amministrativa locale.

Nell'allora coevo Regolamento di Polizia Municipale, Deliberazione podestarile del 28/09/1932, ad oggi formalmente in vigore per la maggior parte, l'amministrazione comunale regolamentò a livello locale lo svolgimento di queste attività negli articoli dal 119 al 147, costituenti il Tiolo IX relativo appunto ai mestieri ambulanti.

All'epoca tali mestieri (nei quali era compresa anche la vendita su area pubblica) erano soggetti a permesso comunale (vedi artt.149 e 150).

Tali norme non sono mai state esplicitamente abrogate, ma a questa disciplina sono state sottratte varie attività regolamentate specificatamente da altre normative locali, regionali e nazionali e altre attività sono state liberalizzate.

Ciò premesso, il precetto di cui all'art. 119 Reg.P.M. resta vigente residualmente per quei mestieri girovaghi non altrimenti regolamentati né espressamente liberalizzati.

Riguardo alla datata terminologia adottata nel medesimo art.119, ovvero, "permesso comunale", questa sarà ovviamente adeguata a quella attuale, secondo i casi che si prospetteranno (concessione, autorizzazione, denuncia inizio attività, ecc...).

Premesso ciò, la presente procedura si snoderà nei seguenti punti:

- le attività regolamentate dal Disciplinare per l'arte di strada approvato con Del G.C. n.2007/G/00404 del 10/07/2004 - sanzioni
- le attività su strada rammentate nel Regolamento Polizia Municipale - sanzioni
- le altre attività su strada che si possono presentare concretamente anche se non previste da alcuna norma specifica - sanzioni
- Cenno alle attività su strada vietate o regolamentate da normative specifiche di settore e rinvio a queste
- Istruzione operativa.

#### **4.1 ATTIVITÀ REGOLATE DAL DISCIPLINARE PER L'ARTE DI STRADA approvato con DEL.G.C. n. 2007/G/00404 del 10/07/07.**

L'arte di strada ricomprende molte attività riconducibili al concetto di mestieri girovaghi e, negli ultimi anni, il Sindaco ha emanato varie ordinanze che ne disciplinavano lo svolgimento; l'ultima, la n.234 del 23/03/2005, è stata recentemente revocata con Deliberazione n. 2007/G/00404 della Giunta Comunale con la quale è stato emanato il Disciplinare per l'arte di strada, che, come già nella previgente Ordinanza n.234/2005, divide le attività in 3 gruppi, ad ognuno dei quali è dedicato uno dei paragrafi che seguono. Oltre a ciò il disciplinare prevede delle prescrizioni generali in materia di arte di strada e delle ulteriori prescrizioni generali inerenti tutte le attività svolte sulla strada, alle quali è dedicato uno specifico paragrafo.

##### **4.1.1 Attività di arte e spettacolo di strada, esibizione personale, produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo**

L'art. 3 del disciplinare definisce l'arte di strada intesa come "arte e spettacolo di strada, esibizione personale, produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo", quali: musicisti, mimi, scultori, finger art, dream painters, marionettisti, mosaicisti e collage, disponendo che sia

esercitata sul territorio comunale fiorentino all'interno di una serie di spazi, precisati nel successivo art. 4. In ciascuno spazio possono essere esercitate una o più tipologie di attività, applicando il principio della rotazione al fine di garantire l'alternanza dei vari artisti. La presenza di uno stesso artista all'interno del medesimo spazio è consentita per un periodo massimo di un mese. Dopo tale periodo l'artista si sposterà in altro spazio idoneo. Il medesimo artista potrà rioccupare uno spazio solo a partire dal semestre successivo.

Ai sensi dell'art.7 l'area di massimo ingombro è di mq. 2,00 e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessari allo svolgimento dell'attività.

Coloro che svolgono l'attività di "dream painter" potranno sostare in postazioni solo ove è possibile l'occupazione minima di suolo pubblico non superiore a mq. 0,49.

Coloro che svolgono le attività in questione possono ottenere l'assegnazione di una sola postazione per ogni singolo periodo, non cedibile a terzi.

Le assegnazioni-autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico hanno una durata massima di 6 mesi e, indipendentemente dalla data di inizio dell'attività, hanno scadenza massima il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Tali assegnazioni-autorizzazioni riportano in dettaglio gli spazi assegnati per ciascun mese, secondo il precedentemente menzionato principio di rotazione.

Chiunque sia interessato a svolgere le attività in oggetto in una delle aree indicate nel disciplinare potrà presentare domanda di autorizzazione alla Direzione Sviluppo Economico mediante l'apposita modulistica e potrà ottenere una autorizzazione comunque mai inferiore a mq. 0,49 (con unica esclusione per i già citati dream painters i quali possono occupare al massimo mq. 0,49).

Il disciplinare prevede anche la possibilità della presentazione di eventuali richieste di autorizzazione da svolgersi fuori dalla cerchia dei viali di circonvallazione, che saranno valutate di volta in volta dalla direzione competente.

Riguardo alla localizzazione delle postazioni previste, all'orario autorizzato per le varie tipologie di attività e alle relative ulteriori prescrizioni e condizioni, si rimanda all'allegato A1 "Disciplinare per l'arte di strada".

#### **4.1.2 Attività di astrologo**

Ai sensi dell'art.8 anche gli astrologi possono ottenere l'assegnazione di una sola postazione per ogni singolo periodo, non cedibile a terzi. Ogni assegnazione-autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ha inoltre ora la durata massima di 1 anno , e comunque ha come scadenza massima il 31 dicembre di ogni anno.

Anche per gli astrologi l'area di massimo ingombro è di mq. 2,00 e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessari allo svolgimento dell'attività ed è prevista la possibilità della presentazione di eventuali richieste di autorizzazione fuori dalla cerchia dei viali di circonvallazione, che saranno valutate di volta in volta dalla direzione competente.

Si rinvia all'allegato A1 per gli spazi, gli orari e le prescrizioni relative.

#### **4.1.3 Attività di fotografo**

L'attività di fotografo, così come quella finalizzata alla realizzazione di video-messaggi e DVD senza occupazione di suolo pubblico può essere esercitata liberamente su tutto il territorio comunale.

Ai sensi dell'art.9, in caso di occupazione di suolo pubblico, può essere ottenuta l'assegnazione di una sola postazione per ogni singolo periodo, non cedibile a terzi. Ogni assegnazione-autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ha inoltre ora la durata massima di 1 anno , e comunque ha come scadenza massima il 31 dicembre di ogni anno.

Anche per l'attività di fotografo con occupazione di suolo pubblico l'area di massimo ingombro è di mq. 2,00 e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessari

allo svolgimento dell'attività ed è prevista la possibilità della presentazione di eventuali richieste di autorizzazione fuori dalla cerchia dei viali di circoscrizione, che saranno valutate di volta in volta dalla direzione competente.

Si rinvia all'allegato A1 per gli spazi, gli orari e le prescrizioni relative.

#### **4.1.4 Prescrizioni generali**

Gli ultimi articoli del Disciplinare (10-13) sono generali per tutte le attività da esso prese in considerazione.

All'art. 10, alla cui integrale lettura si rimanda, sono riportate una serie di prescrizioni generali, tra le quali si ricordano quelle relative:

- all'utilizzo di una postazione al massimo da un solo artista o un solo gruppo composto al massimo da due artisti alla volta (vedi lett. f) art. 10 cit.);
- alla massima emissione sonora di determinate attività poste in alcune delle località autorizzate (vedi lett. g) art. 10 cit.);
- all'obbligo di ostensibilità dell'atto di concessione, se rilasciato, agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta (vedi lett.n) art. 10 cit.).

L'art.12 del Disciplinare introduce una postazione nell'area pedonale di Piazza S.M.Novella riservata all'attività di nuovi artisti giovani o di passaggio in città che facciano richiesta all'Amministrazione comunale; ad essi potranno essere inoltre assegnati anche spazi fra quelli elencati all'art.4 per gli artisti di strada, qualora si rendessero disponibili perché non assegnati.

Per l'orario e le condizioni si rinvia alla lettura dell'articolo nell'allegato A1.

Ai sensi dell'art.13 copia del Disciplinare viene ritirata e sottoscritta per accettazione al momento del rilascio della concessione di suolo pubblico.

E' inoltre prevista la revoca della concessione in caso di reiterata e documentata violazione degli obblighi e prescrizioni previsti dagli artt.10 e 11 del disciplinare.

#### **4.1.5 Attività vietate**

L'art.11 riporta una serie di attività vietate, alcune delle quali ormai sanzionate da normative specifiche. Esse sono:

- le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti quali costruzioni di pregio e di arte che si configurano come attività artigianale (realizzazione e rifinitura di monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, o simili)
- ogni attività svolta sulla carreggiata destinata allo scorrimento veicolare (vedi anche dopo, i casi di "strilloni", "lavavetri" etc.)
- l'attività di parcheggio di autoveicoli e di custodia e vigilanza dei veicoli in sosta se non nelle aree previste dall'Amm.ne Comunale con le modalità e le tariffe determinate con propri atti come previsto dall'art.7 CdS (vedi dopo le attività vietate o regolamentate da altre norme)
- tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, comprese quelle svolte su parti del corpo umano (vedi dopo attività vietate/regolamentate da altre norme)
- il mestiere di ciarlatano, nonché le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti (vedi dopo le attività vietate o regolamentate da altre norme).
- il commercio ambulante e qualsiasi forma di pubblicità (vedi dopo le attività vietate o regolamentate da altre norme).

Per la prima delle attività suddette è possibile applicare l'art.20 C.d.S. o 1 R.P.M, le altre sono regolamentate a parte.

Infine, si precisa che l'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

#### **4.1.6 Sanzioni**

In merito alle sanzioni applicabili, occorre premettere che allegato all'atto autorizzatorio richiesto all'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività di artisti di strada, fotografi e astrologi, viene consegnata, con firma per ricevuta da parte dell'interessato, copia del Disciplinare stesso contenente le varie prescrizioni da osservare.

Nell'atto autorizzatorio viene richiamato il Regolamento di Polizia Municipale ed in particolare l'art.149 relativo alle prescrizioni da osservare.

Premesso ciò, le sanzioni rilevabili saranno le seguenti:

- in caso di attività non autorizzata svolta senza occupazione di suolo pubblico: art.119 Reg. P.M.. Si ricorda che l'attività di fotografo, così come quella finalizzata alla realizzazione di video-messaggi e DVD senza occupazione di suolo pubblico può essere esercitata liberamente; in questo caso, come per ogni altra attività eventualmente liberalizzata da altre normative, non si procederà all'applicazione di alcuna sanzione.
- in caso di attività non autorizzata svolta con occupazione di suolo pubblico: art.119 Reg. P.M. e art.20 C.d.S. (in caso di occupazione di area soggetta alle norme del Codice della Strada) oppure art.1 Reg. P.M. (in caso di occupazione di area non soggetta alle norme del Codice della Strada).
- in caso di attività autorizzata svolta non rispettando le prescrizioni del Disciplinare: art.149 Reg. P.M..
- in caso di attività autorizzata svolta con occupazione abusiva o eccedente di suolo pubblico: art.20 C.d.S./1 Reg.P.M. e eventualmente art.149 Reg. P.M. secondo le prescrizioni effettivamente presenti nel titolo autorizzatorio.
- in caso di attività autorizzata svolta con occupazione di suolo pubblico fuori del posto assegnato: art. 10 lett.a) del Disciplinare in rel.art.122 c.2 Reg. P.M. e art.20 C.d.S./1 Reg.P.M.
- in caso di mancata esibizione dell'atto autorizzatorio agli organi di polizia senza occupazione di suolo pubblico: art.10 lett.n) Disciplinare in rel.art.122 c.1 Reg. P.M..
- in caso di mancata esibizione dell'atto autorizzatorio agli organi di polizia con occupazione di suolo pubblico: art.27 c.10,11 e 12 C.d.S. ove sia applicabile il Codice della Strada, e art.10 lett.n) Disciplinare in rel. art.122 c.1 Reg. P.M.
- in caso di molestie ai turisti e residenti: art.10 lett.b) del Disciplinare in rel.art.122 c.2 Reg. P.M..
- in caso di attività svolta sulla carreggiata destinata allo scorrimento veicolare: art.11 del Disciplinare in rel.art.119 o 149 Reg. P.M., secondo i casi, e art.20 C.d.S. in caso di occupazione di suolo pubblico.
- in caso di attività vietata (non già vietata da normativa specifica), come ad es. la realizzazione di oggetti quali costruzioni di pregio e di arte che si configurano come attività artigianale: art.11 del Disciplinare in rel.art.119 Reg. P.M..

#### Nel caso di violazione dell'art.20 C.d.S.:

1. Si ricorda che, ai sensi dell'art.20 comma 5, è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, di rimuovere le opere abusive a proprie spese, anche se nella maggior parte dei casi si tratterà di occupazioni immediatamente eliminate dal trasgressore all'atto della contestazione. In questo caso si avrà cura di riportare nelle note del verbale la dicitura "si dà atto che la sanzione accessoria non è stata applicata perché l'occupazione della sede stradale è stata immediatamente eliminata".

2. Si ricorda che tutte le volte che viene accertata una violazione che comporti una occupazione di suolo pubblico non autorizzata, oltre agli accertamenti di prassi, si dovrà:
- accertare la superficie dell'area pubblica o a uso pubblico occupata a seguito dell'evento ed inviare rapporto corredato di relativo schizzo planimetrico o fotografia alla Direzione Risorse Finanziarie;
  - allegare alla copia del rapporto inviata alla Direzione Risorse Finanziarie copia del Verbale d'accertamento;
  - nello spazio "Note" del Verbale di accertamento si dovrà riportare la dicitura *"copia del verbale sarà inviata alla Direzione Risorse Finanziarie per il recupero dei canoni di cui agli artt. 62 e 63 D. Lgs. N. 446/1997"*. Sono escluse dall'applicazione della COSAP le occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro (vedi art.20 Reg. COSAP).

Si specifica che, per le violazioni al Regolamento Polizia Municipale, la sanzione è ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs.267/2000 (TUEELL), (sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 presso banca CR Firenze - Ufficio Competente a ricevere scritti difensivi: Sindaco, presso Direzione Sviluppo Economico).

Si potrà precedere anche al sequestro delle cose utilizzate per commettere la violazione, ai sensi degli artt. 13 e 20 della L. 689/81.

Per l'applicazione delle sanzioni del Regolamento Polizia Municipale si rinvia al relativo prontuario allegato A1-ODS-PG-CO-REG-002-01.

Potranno infine essere applicate anche le sanzioni previste dall'art.190 C.d.S.:

- art.190 c.1 e 2 in caso di attività svolte fuori dai luoghi destinati ai pedoni
- art.190 c.4 in caso di attività che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni.

## **4.2 ATTIVITÀ' SU STRADA RAMMENTATE NEL REGOLAMENTO POLIZIA MUNICIPALE**

Come già detto al paragrafo 4, alcune attività su strada elencate nell'abrogato 1° comma dell'art. 121 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, furono riprese, integrate con altre e regolamentate a livello locale dal Regolamento Polizia Municipale negli articoli dal 119 al 147, costituenti il Titolo IX relativo appunto ai mestieri ambulanti: saltimbanchi, cantanti, suonatori e simili, barcaioli, lustrascarpe, facchini di piazza, fattorini d'albergo in servizio presso le stazioni ferroviarie, venditori ambulanti di giornali, riviste e simili, venditori ambulanti in genere e di cose d'arte, guide pubbliche, artisti con baracche per pubblici spettacoli.

Alcune di queste attività sono regolamentate e sanzionate ora da normativa specifica e per queste si rinvia al paragrafo 4.4.

Escludendo i saltimbanchi, cantanti, suonatori e simili, ai quali si applica il Disciplinare di cui al paragrafo 4.1, restano le attività di cui ai seguenti paragrafi:

### **4.2.1 Barcaioli**

L'attività di barcaiolo è anch'essa soggetta ad atto autorizzatorio da parte dell'Amministrazione comunale.

Alcune prescrizioni per lo svolgimento dell'attività sono contenute negli artt.130,131 e 132 del Regolamento Polizia Municipale, cui si rinvia, nonché nella L.n.21 del 15/01/1992 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, natanti compresi, e conseguente L.R. 67/93 Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio

di taxi e servizio di noleggio (anche se attualmente non pare siano state rilasciate licenze per barche da noleggio).

#### **4.2.2 Lustrascarpe**

L'attività di lustrascarpe, di cui all'art.129 c.1 Regolamento Polizia Municipale, non risulta al momento più svolta nel territorio fiorentino. Ad essi veniva concessa l'occupazione di suolo pubblico solo per la cassetta e il sedile.

Nel caso possa essere ripresa tale attività o una simile, si ritiene debba comunque essere autorizzata.

#### **4.2.3 Servitori o facchini di piazza, fattorini d'albergo**

I servitori o facchini di piazza, i fattorini d'albergo in servizio presso le stazioni ferroviarie devono essere autorizzati.

La loro attività è regolamentata agli artt.133 e 134 Regolamento Polizia Municipale, norme al momento inapplicabili perché i facchini pubblici non esistono più e quelli che svolgono il lavoro all'interno delle stazioni appartengono ormai per lo più a cooperative che hanno stipulato un contratto di servizi con le Ferrovie dello Stato.

Nel caso possa essere ripresa tale attività o una simile, si ritiene debba comunque essere autorizzata.

#### **4.2.4 Artisti con baracche per pubblico spettacolo (spettacoli viaggianti)**

Per gli artisti con baracche per pubblico spettacolo (spettacoli viaggianti) la situazione è diversa.

L'attività è al momento presente e regolamentata, oltre che dagli artt.127 e 128 Reg.Polizia Municipale per alcune prescrizioni, dal Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione ed esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento non permanenti, di spettacoli circensi e acrobatici di auto e moto, dei balli a palchetto dei teatri viaggianti, emanato con Del.C.C. n. 1224/202 del 22.09.1998, modificata da Del.C.C. n. 266 del 19.04.2000 e in ultimo da Del. C.C. n.89 del 21/12/2006 (che ha aggiunto alcuni articoli riguardanti le attrazioni per bambini).

Il Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione ed esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento non permanenti, di spettacoli circensi e acrobatici di auto e moto, dei balli a palchetto dei teatri viaggianti, contiene proprie sanzioni; oltre a ciò si rinvia all'allegato A1-ODS-PG-CO-REG-002-01 per ulteriori disposizioni in materia di spettacolo viaggiante previste dall'art. 128 del Regolamento Polizia Municipale.

#### **4.2.5 Sanzioni**

Per quanto riguarda le sanzioni, tutte le attività sono regolamentate direttamente dal Regolamento di Polizia Municipale e pertanto:

- in caso di attività non autorizzata: art.119 Reg.Polizia Municipale (per gli spettacoli viaggianti la necessità di permesso è riconfermata all'art.127 c.1).
- in caso di attività autorizzata svolta non rispettando le prescrizioni: art.149 Reg.Polizia Municipale.
- in caso di mancata esibizione dell'atto autorizzatorio agli organi di polizia senza occupazione di suolo pubblico: art.122 c.1 R.P.M.

- in caso di mancata esibizione dell'atto autorizzatorio agli organi di polizia con occupazione di suolo pubblico: art.27 c.10,11 e 12 C.d.S. dove applicabile il Codice della Strada e art.122 c.1 R.P.M.
- nel caso vengano importunati i passanti: art.122 c.2 R.P.M. tranne che nel caso degli spettacoli viaggianti, che hanno questa specifica prescrizione nell'art.128 c.3 lett.a).
- In tutti i casi, se vi è occupazione abusiva o eccedente di suolo pubblico, si potrà sanzionare ai sensi dell'art.20 C.d.S. (in caso di occupazione di area soggetta alle norme del Codice della Strada) oppure dell'art.1 Reg.Polizia Municipale (in caso di occupazione di area non soggetta alle norme del Codice della Strada), così come specificato al par. 4.1.6..

Vale quanto detto al paragrafo 4.1.6 per quanto riguarda la sanzione alle norme del Regolamento Polizia Municipale, per l'eventuale sequestro delle cose utilizzate per commettere la violazione ai sensi degli artt. 13 e 20 L. 689/81, nonché per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.190 C.d.S.

Per l'applicazione delle sanzioni del Regolamento Polizia Municipale si rinvia al relativo prontuario allegato A1-ODS-PG-CO-REG-002-01.

#### **4.3 ALTRE POSSIBILI ATTIVITA' SU STRADA NON PREVISTE DA ALCUNA NORMA SPECIFICA**

La presente sezione tratta quei mestieri ambulanti non previsti da alcuna norma in vigore, ma nonostante ciò, spesso presenti sul nostro territorio.

##### **4.3.1 Strilloni che svolgono attività di distribuzione gratuita di giornali quotidiani**

Con il nome di "strilloni" s'intendono le persone incaricate della vendita o distribuzione gratuita ambulante di quotidiani (ad es. "La Nazione" a pagamento o "Leggo", "City" o "Il Firenze" gratuiti) da parte degli editori, distributori ed edicolanti.

Come diremo meglio al paragrafo 4.4.4 chi svolge l'attività di vendita non necessita di autorizzazione.

Per quanto riguarda la distribuzione gratuita, non essendo per essa richiesto né il pagamento di una tariffa né un'offerta libera, non si configura quale "mestiere" e pertanto trattasi di attività libera, non assoggettata all'art.119 R.P.M., fermo restando il disposto di cui all'art.190 C.d.S.(ad es. è vietata la distribuzione in carreggiata).

##### **4.3.2 Cosiddetti "lavavetri" - Ordinanza n.774 del 25/08/2007**

Questa attività che, essendo richiesta un'offerta in cambio del servizio svolto, è riconducibile al concetto di mestiere girovago, è senz'altro la più invasiva e degenerata tra quelle che si svolgono su strada.

Per contrastarla in data 25/08/2007 è stata emanata l'Ordinanza del Sindaco n.774, contingibile ed urgente, valida fino al 30 ottobre 2007, con la quale l'Amministrazione vieta l'esercizio di tale mestiere girovago su tutto il territorio comunale, sia sulla carreggiata che fuori di essa. Il provvedimento nasce per la crescente situazione di degrado venutasi a creare nelle strade cittadine, ritenuto che tali soggetti causano spesso gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa di occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ombrelloni, generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui; in particolare si sono verificati molteplici episodi di molestie soprattutto agli incroci semaforizzati e ciò configura pericolo di conflitto sociale per i numerosi alterchi verificatisi, in particolare nei confronti delle donne sole.

Inoltre, in conseguenza all'esercizio delle attività suddette, trova nocumento anche l'igiene delle strade a causa della presenza di secchi o altri contenitori e attrezzi usati per la lavatura dei parabrezza dei veicoli, nonché a causa dello sversamento dai medesimi di acqua sporca.

Dal momento che l'articolo 119 del Regolamento di Polizia Municipale Del.Pod.28/09/1932 e successive modifiche e integrazioni assoggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale tutti i mestieri girovaghi e che al momento non sono mai state richieste né rilasciate autorizzazioni per questo tipo di mestiere girovago, tale attività risulta essere svolta abusivamente e pertanto sanzionabile.

Vista la attuale situazione d'urgenza è stata emanata l'Ordinanza suddetta che, in quanto contingibile ed urgente, sanziona l'inottemperanza al divieto con l'art.650 C.P. con inoltro di notizia di reato a carico del "lavavetri" e sequestro penale ai delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività e dei proventi derivanti dalla medesima ai sensi dell'art.354 C.P.P., reperiti anche tramite perquisizione personale di cui all'art.352 C.P.P.

Il responsabile di ogni reparto avrà cura di far pervenire alla Segreteria del Comando il resoconto quotidiano delle attività svolte a mezzo dell'allegato A3.

La suddetta disciplina sostituisce fino al 30 ottobre 2007 l'ordinario sistema sanzionatorio precedentemente indicato che, una volta esaurita la fase di emergenza del fenomeno, tornerà applicabile come segue:

- ai sensi dell'art.119 del Regolamento di Polizia Municipale, in quanto svolta senza autorizzazione con sequestro amministrativo ai sensi degli artt. 13 e 20 L. n. 689/1981 dell'attrezzatura utilizzate per lo svolgimento dell'attività e dei proventi, qualora sia possibile reperirli.
- ai sensi dell'art.20 C.d.S nell'eventualità si verifichi un'occupazione di suolo pubblico, (ad esempio con secchio e spazzola).
- ai sensi dell'art. 190 C.d.S., se dallo svolgimento dell'attività possono conseguire situazioni di intralcio o pericolo per la circolazione (vedi paragrafo precedente).

#### **4.3.3 Cenciaioli**

Il cenciaiolo era una delle attività elencate all'art.121 c.1 TULPS e non ripresa dal Regolamento Polizia Municipale. Tale attività, definita alla voce "cenciaio" e dai suoi sinonimi "cenciaiolo" o "cenciaiuolo" come chi compra o vende cenci, si intende comunque riferita a chi raccoglie o distribuisce cose di tenue valore come abiti usati e altri effetti simili, dietro eventuale offerta.

Al riguardo si ritiene che possa essere eventualmente applicato l'art.119 R.P.M. solo nei casi in cui tale attività sia svolta in modo professionale: se la raccolta non è invece a fini di lucro, l'attività si considera libera e non autorizzabile.

Se trattasi invece di vendita con prezzo stabilito o trattato, siamo nel campo del commercio ambulante.

#### **4.3.4 Sanzioni**

Per quanto riguarda le sanzioni, escludendo il regime di contingibilità e urgenza relativo ai "lavavetri" di cui al paragrafo 4.3.2, sono generalmente applicabili a tutte le attività di questo paragrafo 4.3 le seguenti sanzioni:

- in caso di attività non autorizzata: art.119 Reg.Polizia Municipale.
- in caso di attività autorizzata svolta non rispettando le prescrizioni: art.149 Reg.Polizia Municipale.

- in caso di mancata esibizione dell'atto autorizzatorio agli organi di polizia senza occupazione di suolo pubblico: art.10 lett.n) Disciplinare in rel.art.122 c.1 Reg.Polizia Municipale.
- in caso di mancata esibizione dell'atto autorizzatorio agli organi di polizia con occupazione di suolo pubblico: art.27 c.10,11 e 12 C.d.S. e art.122 c.1 R.P.M.
- nel caso vengano importunati i passanti: art.122 c.2 R.P.M..
- se vi è occupazione abusiva o eccedente di suolo pubblico (sede stradale o marciapiede), si potrà sanzionare ai sensi dell'art.20 C.d.S. (in caso di occupazione di area soggetta alle norme del Codice della Strada) oppure dell'art.1 Reg.Polizia Municipale (in caso di occupazione di area non soggetta alle norme del Codice della Strada), così come specificato al par. 4.1.6..

Vale inoltre quanto detto al paragrafo 4.1.6 per quanto riguarda la sanzione alle norme del Regolamento Polizia Municipale, per l'eventuale sequestro ai sensi dell'art. 13 e 20 della L. 689/81 delle cose utilizzate per commettere la violazione, nonché per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.190 C.d.S.

Per l'applicazione delle sanzioni del Regolamento Polizia Municipale si rinvia al relativo prontuario allegato A1-ODS-PG-CO-REG-002-01.

#### **4.4 ATTIVITA' SU STRADA VIETATE O REGOLAMENTATE DA NORMATIVE SPECIFICHE DI SETTORE - RINVIO**

Si elencano infine le attività su strada che, originariamente citate nelle normative finora analizzate o comunque presenti nel nostro territorio, sono disciplinate da normative di settore.

Si precisa che sempre sarà possibile applicare, se ne ricorrono i presupposti, l'art.20 C.d.S. o 1 Reg.Polizia Municipale e l'art.190 C.d.S. come meglio specificato nel paragrafo 4.1.6, nonché l'art.122 c.2 Reg.Polizia Municipale nel caso che nell'esercizio di queste attività vengano importunati i passanti con l'offerta di merci o servizi, grida e schiamazzi.

##### **4.4.1 Parcheggiatori abusivi di auto**

L'attività di parcheggiatore abusivo è disciplinata e sanzionata dall'art.7 c.15 bis C.d.S. che recita:

*".....Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma..... Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".*

Anche in questo caso è possibile applicare l'art.190 C.d.S. qualora dallo svolgimento di tale attività derivi intralcio o pericolo per la circolazione e l'art.20 C.d.S./art.1 R.P.M. qualora nell'esercizio dell'attività venga effettuata un'occupazione abusiva di area pubblica.

Bisogna infine ricordare che nel caso che una persona sia sorpresa ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo di veicoli si deve spesso procedere anche a redigere Notizia di Reato ai sensi dell'art.633 C.P., poiché si verifica di solito anche un'invasione arbitraria di terreno pubblico al fine di trarne profitto. Il reato in questione è perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art.639 bis C.P., in quanto si vuole tutelare appunto un bene comune.

In questo caso dovrà essere effettuata la perquisizione personale della persona ai sensi dell'art.352 C.P.P. e procedere al sequestro penale delle cose pertinenti al reato, quali, ad esempio il berretto o i blocchetti delle ricevute e i denari provento dell'attività illecita, ai sensi dell'art.354 C.P.

Sarà valutata inoltre caso per caso la sussistenza dei seguenti reati:

- Art.640 C.P. – truffa – nel caso in cui per gli strumenti usati (berretto, casacca, biglietti ...) ed il luogo in cui viene svolta l'attività (area di parcheggio), il cittadino possa essere indotto a credere che il parcheggiatore sia autorizzato. Infatti il presunto parcheggiatore, in questo caso, mette in atto artifizii o raggiri per indurre il cittadino in errore e procurare così a sé un ingiusto profitto con altrui danno. Il presente delitto è perseguibile a querela della persona offesa. E' però necessario porre attenzione al fatto che quasi sempre il raggio è insito nell'atteggiamento e nell'abbigliamento dei parcheggiatori abusivi e quasi sempre la procedura è d'ufficio (con possibilità di arresto), in quanto aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 5 e n. 7 C.P.e dal secondo comma dell'art. 640 C.P. n 1 e n. 2 (danno per ente pubblico come ad esempio mancato incasso al parcometro regolare, ovvero ingenerando il timore di un pericolo ovvero il convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità come ad es. se il truffatore si atteggi a custode regolare autorizzato dal Comune).
- Art.494 C.P. - sostituzione di persona - si applica quando non sussiste la truffa, ovvero anche in concorso con la truffa stessa.
- Art.629 C.P. – estorsione – nel caso in cui il presunto parcheggiatore, mediante violenza o minaccia, costringa il cittadino a parcheggiare il mezzo e a pagare un prezzo al fine di procurarsi un ingiusto profitto. In questo caso è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
- Art.416 C.P. – associazione per delinquere – nel caso in cui vi siano tre o più persone associate insieme a svolgere l'attività in oggetto. In questo caso è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.
- Art.635 C.P. – danneggiamento – nel caso in cui il parcheggiatore abusivo danneggi la vettura lasciata in sosta senza sottostare alla richiesta di pagamento, reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 625 n. 7 C.P., poiché di solito commesso dopo che il conducente si è allontanato ed il veicolo è quindi lasciato alla "pubblica fede". Si ha procedibilità d'ufficio anche quando i veicoli vengono fatti parcheggiare sulle aiuole e sui prati danneggiandoli, essendo (art.635 n.7 C.P.) cose destinate a pubblica utilità. E' previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

#### **4.4.2 Trecciaioli, tatuaggi, piercing e altre attività su strada in violazione di norme igienico-sanitarie**

Si possono far rientrare in questa casistica tutte le attività svolte sul corpo umano (es. trecciaioli, esecutori di tatuaggi o piercing).

Si ricorda a questo proposito che l'art.2 c.4 della L.n.174 del 17/08/2005 vieta l'attività di acconciatore (definito all'art.2 c.1 come colui che svolge qualsiasi servizio volto a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ...) in forma ambulante o di posteggio, prevedendo apposita sanzione all'art.5 c.1 da applicarsi in caso di violazione.

Si specifica che tale divieto è inoltre ripreso dal Regolamento comunale per l'attività di acconciatore (Deliberazione C.C. n. 57 del 24 luglio 2006) all'art.1 c.5, che rimanda però alla normativa nazionale per l'applicazione di tale sanzione.

Riguardo alle attività di estetica, tatuaggio e piercing, queste sono espressamente vietate sia in forma itinerante che di posteggio dall'art. 2 c.2 della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004, n. 28, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana 18 dicembre 2006 n. 62, e sanzionata dall'art.12 c.9 della medesima legge.

#### **4.4.3 Commercianti su area pubblica**

Per l'esercizio del commercio su area pubblica si rinvia alla normativa di settore (L.R. 28/2005 come modificata dalla L.R.34/2007 in vigore dal 01/07/2007 e Delibera Consiglio

Comunale n° 265 del 22/05/2000: "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche).

#### **4.4.4 Venditori di giornali e simili**

Per quanto riguarda i venditori di giornali, riviste e simili ( "strilloni" in questo caso con fini di lucro), si ricorda che il D.Lgs. 170/2001 all'art.3 esonerava la vendita ambulante dalla necessità di avere l'autorizzazione comunale; dal 1° luglio 2007 tale esonero è ai sensi del nuovo art.26 della L.R.28/2005 come modificata dalla L.R.34/2007 (vedi disapplicazione del suddetto art.3 D.Lgs.170/2001 stabilita dall'art.113 c.3 L.R.28/2005 come mod.da L.R.34/2007).

La loro attività è pertanto libera e non soggetta ad alcuna autorizzazione.

#### **4.4.5 Cocchieri, conduttori di autoveicoli di piazza**

Queste attività sono disciplinate dal Regolamento per il servizio taxi (Deliberazione del Consiglio comunale n° 3264 del 21.10.96, modificata con Deliberazioni n° 1354 del 22.09.98, n° 448 del 27.04.99, n° 1583 del 20.12.99, n° 45 del 05.02.01, n° 5 del 02.02.04 e n° 85 del 11.12.06), dal Regolamento per il servizio di noleggio con conducente (Deliberazione del Consiglio comunale n. 39/19 del 26.01.1998), nonché dalla L.15/01/1992 n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi/NCC)" e dalla L.R.06/09/1993 n.67 "Norme in materia di trasporto di pesone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio " e successive modifiche.

Per quanto riguarda i veicoli a trazione animale, essi sono assimilati ai taxi e seguono la loro disciplina (vedi anche Delibera regionale n.131 del 01/003/1995).

Ogni regolamento prevede proprie sanzioni, oltre a quelle direttamente contenute nel C.d.S. agli artt. 82 e seguenti.

#### **4.4.6 Guide pubbliche**

Sono adesso disciplinate dalla L.R. n. 42 del 23/03/2000 e successive modifiche e integrazioni T.U. leggi regionali sul turismo e le altre normative nazionali programmatiche di settore (vedi Procedura ODS-PG-CO-AMM-001-01), che prevede specifiche sanzioni.

#### **4.4.7 Pittori ritrattisti**

I pittori ritrattisti, altro mestiere ambulante non citato espressamente nel Regolamento Polizia Municipale, sono disciplinati dal Regolamento per la concessione di suolo pubblico per l'attività di pittore ritrattista, approvato con Del.C.C. n. 39 del 19/06/2006, contenente un proprio regime sanzionatorio.

#### **4.4.8 Ciarlatani**

Il mestiere di ciarlatano resta vietato dall'art.121 c.3 TULPS, non abrogato.

Ai sensi dell'art.231 del Reg. Tulps per "mestiere di **ciarlatano**" s'intende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogno, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano in pubblico grande capacità nella propria arte o professione o magnificano ricette o preparati cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

Per quanto riguarda però i cartomanti e gli astrologi, questi sono ora regolamentati dal Disciplinare per l'arte di strada approvato con Del.G.C. n. 2007/G/00404 del 10/07/07.

Ai sensi dell'art.17 bis c.1 TULPS è prevista sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00, con pagamento in misura ridotta di € 1.032,00, introiti allo Stato tramite modello F23,

scritti difensivi al Prefetto. Ai sensi inoltre dell'art.17 ter T.U.L.P.S. il rapporto o il verbale contestato va trasmesso senza ritardo al Questore.

#### **4.4.9 Gioco delle tre carte**

Com'è noto, il cosiddetto gioco delle tre carte (o tre campanelle, o tre tavolette etc.) non è considerabile gioco d'azzardo in quanto, anche secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione, è "soprattutto un gioco d'abilità e l'incidenza della sorte riveste un ruolo di minimo rilievo" (Cass.S.U. Sent.24/07/1991 n.14).

Tuttavia, qualora chi tiene il gioco ponga in essere un'ulteriore attività di carattere fraudolento (es.far vincere il giocatore una prima volta per indurlo a raddoppiare la posta ed ingannarlo nei successivi turni di gioco oppure avvalersi di "compari" che distruggano il giocatore o che si fingano giocatori accaniti, etc.), si ravvisa il reato di truffa di cui all'art.640 C.P.

Si ritiene che il reato sia aggravato e perseguibile d'ufficio (con possibilità di arresto oltre che ovviamente del sequestro ai sensi dell'art.354 C.P.P. dell'attrezzatura e delle carte o altro) in quanto sussistono le aggravanti di cui all'art.61 n.5) che cita l'"aver approfittato di circostanze di luogo, di tempo o di persona".

Si pensi a questo proposito ad una situazione caotica di luogo tipo mercato o area del centro storico interessata da intenso transito pedonale o comunque ad una atmosfera di concitazione creata ad arte dai "compari" del conduttore del gioco o dai presenti, che renda frastornata una persona anziana o un ragazzo. A proposito della presenza di "compari", nel caso di siano allontanati rendendo impossibile la loro identificazione, è necessario circostanziare la loro presenza sul luogo del fatto con una descrizione il più precisa possibile della persona nell'annotazione di PG.

E' inoltre possibile richiamare l'aggravante di cui all'art.61 n.7) quale "delitto determinato da motivi di lucro che cagiona alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità". Infatti la gravità del danno è da valutarsi in relazione alla persona che lo ha subito (per un anziano pensionato basta anche un danno di poche decine di euro).

Nel caso in cui vi siano tre o più persone associate insieme a svolgere l'attività in oggetto si configura il reato di cui all'art.416 C.P. associazione per delinquere. Anche in questo caso è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

Si precisa infine che, a differenza del gioco suddetto, il gioco dei tre dadi è considerato gioco d'azzardo in quanto non è attribuibile alla abilità del giocatore bensì interamente al caso l'indovinare la combinazione numerica da cui dipende la vincita, sussistendo cos' la natura aleatoria della vincita o della perdita che caratterizza il gioco d'azzardo (Cass.Penale, Sez.III, Sent. 01/12/2000 n. 12491).

#### **4.5 ISTRUZIONE OPERATIVA**

Viene fornita nell'allegato A2 una tabella riassuntiva di tutte le attività esaminate nella presente procedura, con l'indicazione delle relative sanzioni.

### **5. REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONI**

La presente procedura è registrata e archiviata secondo la procedura "Controllo della documentazione e delle registrazioni".

Copia cartacea della normativa relativa alla presente procedura è conservata presso l'Ufficio Studi per l'eventuale consultazione.

Gli atti prodotti in relazione alla presente procedura sono gestiti secondo la Procedura di archiviazione atti.